

Allegato 1

Il presente Allegato si compone di 6 pagine
La Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
Antonella Bisceglia

**REGIONE PUGLIA****ARTI****CONVENZIONE**

Programma "IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme" - Asse I Misura 1.4

Progetto YOUTH ADRINET " Sharing experiences and developing joint tools in order to increase the participation of the YOUTH ADRIatic population in the civil society and create a NETWORK"

Tra

La REGIONE PUGLIA, di seguito denominata "Regione" con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 (CF 80017210727), legalmente rappresentata dalla dott.ssa Antonella Bisceglia, nata a Matera il 05/07/1974 in qualità di Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede del Servizio sito in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33

E

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, di seguito detta "ARTI", con sede in Valenzano (BA), strada provinciale per Casamassima Km. 3 - C.F. 06365770723 -, legalmente rappresentata dal Presidente Eva Milella, nata a Giovinazzo (BA), il 09/07/1961, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI;

PREMESSO CHE

- l'ARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, istituito con L.R. 1/2004, finalizzato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio ed alla promozione e diffusione dell'innovazione e opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico della Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;
- l'ARTI attraverso le sue attività istituzionali ha consolidato una expertise nella progettazione e management di iniziative e progetti a livello europeo ed internazionale;
- la riforma dei Fondi Strutturali Comunitari (F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, F.S.E. - Fondo Sociale Europeo e Fondo di Coesione) ha istituito due nuovi strumenti finanziari: I.P.A. (Strumento di Preadesione) – per il sostegno ai Paesi di via di Adesione e/o preadesione all'Unione – ed E.N.P.I. (Strumento di Vicinato e Partenariato) – per il sostegno al partenariato euro-mediterraneo – e ha introdotto, per il periodo di programmazione 2007/2013, il nuovo obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la promozione della cooperazione tra paesi e regioni dell'unione Europea, tra questi e i Paesi in via di Adesione e/o preadesione e con i paesi della sponda sud del Mediterraneo;
- con la Programmazione in atto (2007/2013), inoltre, l'Unione Europea ha istituito un nuovo strumento finanziario – I.P.A. - con cui implementare le attività di Cooperazione e partenariato;
- lo strumento succitato finanzia il P.O. "IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme" al quale è eleggibile direttamente l'intero territorio della Regione, unitamente alle Regioni Italiane che affacciano sul Mar Adriatico, ai Paesi U.E. e ai Paesi della sponda adriatica;
- il Programma di Cooperazione "IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme", per decisione della Commissione Europea, è affidato alla gestione della Regione Abruzzo;
- a seguito del Bando pubblicato dall'Autorità di Gestione del P.O., la Regione Puglia – Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale – ha presentato in qualità di Partner, unitamente ai partner:

1. Provincia di Gorizia (Lead Partner) Italia

2.	Comune di Gorizia	Italia
3.	Informest	Italia
4.	Forser	Italia
5.	Provincia di Campobasso	Italia
6.	Provincia di Pesaro e Urbino	Italia
7.	Comune di Rimini	Italia
8.	Cantone di Sarajevo	Bosnia Erzegovina
9.	Distretto di Scutari	Albania
10.	Comune di Pola	Croazia
11.	Comune di Dubrovnik	Croazia
12.	Provincia di Vojvodina	Serbia
13.	Comune di Isola	Slovenia

□ il Comitato di Sorveglianza del P.O. ha ritenuto ammissibile a finanziamento ed ha approvato il progetto "YOUTH ADRINET";

□ l'importo complessivo del Finanziamento concesso al progetto ammonta a € 3.640.321,60, di cui € 289.675,50 coprono le attività progettuali da porre in essere da parte della Regione Puglia, come evincesi dal Subsidy Contract, sottoscritto dal L.P. – Provincia di Gorizia - e dalla Regione Abruzzo – Autorità di Gestione del Programma IPA 2007/2013 - controfirmato dai partner progettuali;

□ con Delibera della Giunta Regionale n. 1768 del 02/08/11 è stato preso atto:

1. dell'avvenuta approvazione ed ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. "IPA Adriatic CBC 2007/2013", del progetto "YOUTH ADRINET" del quale la Regione Puglia – Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale - è Partner;
2. che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "YOUTH ADRINET" prevedono una spesa di € 289.675,50 finanziata interamente dai Fondi I.P.A. / F.E.S.R. (85%) e dai Fondi Nazionali / FdR (15%) assegnati al programma;
3. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi all'importo globale del progetto "YOUTH ADRINET";

□ Con Deliberazione n. 747 del 11/04/2013 la Giunta Regionale ha adottato lo schema di convenzione regolante i rapporti con l'ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, con sede in Valenzano (BA), strada provinciale per Casamassima Km. 3 - C.F. 06365770723, sottoscritto in data 18/04/2013, per l'affidamento delle attività previste nell'ambito dell'attività WP6 "Azioni formative per promuovere nei giovani una cultura d'impresa nell'ambito della cultura e dello spettacolo" del progetto "YOUTH ADRINET", erogando un corrispettivo pari ad € 42.900,00 IVA inclusa;

□ Il Progetto in argomento prevede, nelle fasi denominate WP2 "Communication and dissemination" e WP5 "Moving from the theory to practice", rispettivamente l'organizzazione e la gestione della tappa locale "Adribus" e di un workshop partecipativo sul tema "Giovani e rigenerazione urbana";

□ Tali attività appaiono strettamente collegate in maniera funzionale con le attività oggetto della Convenzione adottata con DGR 747/2013, utilizzando tecniche analoghe e coinvolgendo direttamente i medesimi beneficiari sulle medesime tematiche;

□ con Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____ si è provveduto alla approvazione del presente schema di convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2 – Oggetto e svolgimento dell'incarico

1. La Regione affida all'ARTI Puglia, che accetta, l'esecuzione delle azioni previste nell'ambito delle attività WP2 "Communication and dissemination" e WP5 "Moving from the theory to practice" del progetto "YOUTH ADRINET", limitatamente a quanto dettagliato nella Tabella Attività allegata e parte integrante della presente Convenzione; il

Progetto "YOUTH ADRINET" (di seguito anche solo Progetto) è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma e, agli atti delle Amministrazioni Parti della presente convenzione, si intende qui allegato in forma integrante e sostanziale.

2. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e l'ARTI Puglia derivanti dal finanziamento del suddetto Progetto.

Articolo 3 – Obblighi delle parti

1. L'ARTI si impegna:

- a. a realizzare le attività secondo le modalità definite nel programma di lavoro previsto dal Progetto e successive sue eventuali modificazioni ed integrazioni;
- b. a rispettare la normativa del Programma IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme, che qui si intende integralmente richiamata;
- c. a rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
- d. a rispettare le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi al Progetto;
- e. ad esplicitare tutte le procedure connesse all'attuazione del Progetto in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e a rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- f. a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa al Progetto, per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme o alla sua chiusura parziale, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione Puglia;
- g. a rispettare le procedure di monitoraggio per verificare lo stato di attuazione delle stesse ed il conseguimento degli obiettivi previsti;
- h. ad applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione del finanziamento con fondi comunitari, nonché ad utilizzare nelle azioni informative e pubblicitarie previste dal Progetto un'immagine coordinata secondo quanto previsto dalle indicazioni che verranno fornite dalla Regione Puglia;
- i. a rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione del Progetto, ove pertinente;
- j. a rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività;
- k. a garantire la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- l. a pubblicare e trasmettere alla Regione l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, comprensivi degli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 15/2008.

La Regione Puglia si impegna:

- a. a rispettare la normativa del Programma IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme, che qui si intende integralmente richiamata;
- b. a fornire ad Arti Puglia tutte le informazioni per lo svolgimento dell'incarico;
- c. a intraprendere tutte le azioni necessarie per una pronta e completa implementazione delle attività di Progetto.

Articolo 4 – Durata

La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino alla data di conclusione del Progetto, prevista per il 31/01/2014, salvo proroga.

Articolo 5 - Modalità di esecuzione

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, l'ARTI si avvarrà del proprio personale, nonché in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti prescritti dall'art.22 della LR 15/2008.

2. L'ARTI si impegna a partecipare agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite e nei quali relazionerà sullo stato d'attuazione delle attività affidate.

Articolo 6 – Risorse finanziarie

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dall'ARTI per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2 e per tutti gli impegni qui assunti, la Regione corrisponderà risorse finanziarie pari ad € 38.100,00 (trentottomilacento/00 euro).
2. La somma indicata al comma 1 include ogni eventuale imposta, onere e spese di qualsivoglia genere.
3. L'erogazione del corrispettivo per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità:
 - a. una prima erogazione pari al 40% dell'importo assegnato, entro 3 mesi dalla stipula della presente convenzione, previa dichiarazione di avvio dell'attività da parte dell'ARTI;
 - b. una seconda erogazione pari al 50% dell'importo assegnato, a seguito della rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore al 80% dell'importo della prima erogazione;
 - c. il saldo del restante 10% a seguito del completamento delle attività.

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 – Responsabilità verso i terzi e i dipendenti

1. L'ARTI prende atto che la Regione non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assenti nei confronti dei terzi faranno capo ad ARTI. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso quest'ultimi dall'ARTI in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dall'ARTI Puglia.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, l'ARTI si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile a lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui l'ARTI si è avvalsa per lo svolgimento dell'attività di cui alla precedente art. 2.
4. Le parti convengono espressamente che l'ARTI dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento dell'incarico la durata della presente convenzione.
5. L'ARTI si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle attività alla stessa affidate.
6. Restano completamente a carico dell'ARTI le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

Articolo 9 – Verifiche e poteri ispettivi

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento materiale e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di ARTI in riferimento alla presente convenzione.

Articolo 10 – Revoca del corrispettivo

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il corrispettivo concesso nel caso in cui l'ARTI incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'ARTI comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'incarico.
3. Nel caso di revoca l'ARTI è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico dell'ARTI tutti gli oneri relativi.

4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'ARTI, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico dell'ARTI.

Articolo 11 – Clausola sociale

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte dell'ARTI, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se, esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dall'ARTI e deve avere luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

3. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte della Regione Puglia allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte dell'ARTI sia stata definitivamente accertata:

- a) dalla Regione Puglia;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

4. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

5. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con revoca parziale.

6. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

7. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

8. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero sia già provveduto all'erogazione a salo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

9. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione dei termini concessi.

10. In caso di recupero delle somme erogate per effetto della revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 12 – Risoluzione della convenzione

☐ Nel caso in cui l'ARTI non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con la presente convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

Articolo 13 – Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 14 – Trattamento dei dati

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Articolo 15 – Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.

etto, firmato e sottoscritto in Bari il _____

Regione Puglia

Agenzia Regionale

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro

per la Tecnologia e l'Innovazione e l'Innovazione

Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale

La Dirigente del Servizio

Dott.ssa Antonella Bisceglia

La Presidente

Dott.ssa Eva Milella
